



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Paola Vella

Presidente

Cosmo Crolla

Consigliere

Luigi D'Orazio

Consigliere

Giuseppe Dongiacomo

Consigliere

Filippo D'Aquino

Consigliere Rel.

Oggetto:

Fallimento – revocatoria ordinaria atto dispositivo – garanzia di <i>facere</i> Ud.05/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11909/2021 R.G. proposto da:

Fallimento Cogesimpresa S.r.l., in persona del curatore pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

-ricorrente-

contro

MCI - Mirafiori Costruzioni Industriali S.c. a r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

[REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED] [REDACTED] PEC

[REDACTED],

[REDACTED]

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3557/2020
depositata il 20/10/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino.



FATTI DI CAUSA

1. Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande di «*revocatoria ex art. 67 l.f. o ex art. 2901 c.c.*» relativamente a pagamenti («*trattenuta-pagamento*») dell'importo di € 927.151,29 e ha dichiarato tardiva l'ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ., proposte dal Fallimento Cogesimpresa S.r.l. – dichiarato con sentenza del 4 maggio 2015 - nei confronti di Mirafiori Costruzioni Industriali s.r.l. (MCI).

2. Le domande traevano origine dall'esecuzione di un contratto di subappalto stipulato in data 15 febbraio 2013 dalla subappaltatrice Cogesimpresa, poi dichiarata fallita, con la sub-committente MCI per il corrispettivo di € 2.242.938,00 oltre IVA e lavorazioni aggiuntive, oggetto di risoluzione in data 7 novembre 2013; a fronte delle fatture emesse dalla società poi fallita, per € 2.009.316,61, MCI aveva trattenuto l'importo di € 927.151,29 (oggetto di domanda) a compensazione di pagamenti da essa eseguiti direttamente in favore di fornitori, per sopperire ai vizi delle opere non eseguite o mal eseguite dalla prima.

3. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello del Fallimento. In particolare, pur ritenendo, quanto alla revocatoria ordinaria (e diversamente dal primo giudice), che MCI fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con la «*trattenuta-pagamento*», ha però ritenuto insussistente l'atto dispositivo pregiudizievole in danno dei creditori, trattandosi di pagamenti avvenuti a compensazione dei costi sostenuti per vizi e difetti di opere ineseguite o male eseguite dalla subappaltatrice, e dunque opposti «*a titolo di compensazione con il debito nei confronti di quest'ultima, nascente dal contratto di subappalto*».

4. Il giudice di appello, correggendo la motivazione, ha poi ritenuto inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ., proposta per la prima



volta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ., in quanto la curatela avrebbe potuto esperire l'azione *ex contractu*.

5. Propone ricorso per cassazione il Fallimento, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso MCI. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 66, 67 l. fall. e degli artt. 1988 e 2901 cod. civ., nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., manifesta contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia atto dispositivo in quanto *«trattasi, a ben vedere, di pagamenti effettuati da un terzo (la MCI) nei confronti di propri creditori (le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori mal, o non, eseguiti dalla Cogesimpresa) ed imputati alla Cogesimpresa a titolo di compensazione con il debito nei confronti di quest'ultima, nascente dal contratto di subappalto»*. Si osserva che il pagamento del terzo costituisce assunzione di nuova obbligazione, conseguente al riconoscimento da parte del subappaltatore, *per facta concludentia*, di vizi dell'opera, così facendo sorgere una nuova e autonoma obbligazione di garanzia, la quale si sarebbe aggiunta alla garanzia legale per vizi, costituendo atto dispositivo che ha aggravato la garanzia patrimoniale degli altri creditori.

2. Si censura, inoltre, la compensazione, in quanto volontaria e non legale, deducendosi l'assenza di certezza dei crediti oggetto di compensazione. Inoltre, la compensazione volontaria costituirebbe mezzo anomalo di pagamento. Nella sostanza si chiede – come riepilogato in memoria – se avere *«sostenuto pagamenti verso propri creditori, ossia imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori mal eseguiti o non eseguiti da Cogesimpresa, imputando poi tali costi alla subappaltatrice e*



compensandoli con il debito nascente dal contratto di subappalto», costituisca atto lesivo della garanzia patrimoniale del debitore.

3. Si deduce, infine, l'inopponibilità al Fallimento del riconoscimento di debito effettuato dalla fallita mediante sottoscrizione degli stati di avanzamento contenenti gli addebiti in oggetto.

4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto della sussidiarietà, non essendo esperibile alcuna azione contrattuale, attesa l'estinzione del credito per compensazione.

5. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo, il quale, pur cumulando la prospettazione di diverse censure, sviluppa analiticamente e singolarmente le singole doglianze; né il motivo verte su una riqualificazione in fatto, da parte del giudice di legittimità, della fattispecie concreta.

6. Il primo motivo va invece dichiarato inammissibile limitatamente alla prospettata inopponibilità del riconoscimento di debito, in quanto (come correttamente deduce il controricorrente) questione nuova, estranea alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

7. Nel resto, il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

8. Il ricorrente espone (trascrivendo l'originario atto di citazione) che la debitrice aveva stipulato un contratto di subappalto con MCI relativo alla realizzazione di opere edili e opere specialistiche di fondazione (micropali), oltre a lavorazioni aggiuntive, nell'ambito di un più ampio contratto di appalto, avente a oggetto il «*Fabbricato Montaggio*» di uno stabilimento sito in Melfi (PZ), affidato alla società convenuta in veste di appaltatore, opere da pagarsi a S.A.L. Sul corrispettivo dovuto in base ai vari SS.AA.LL., la convenuta ha opposto in compensazione ai debiti derivanti da alcuni dei certificati di pagamento (relativi alla liquidazione



dei vari SS.AA.LL.) – oltre a pagamenti eseguiti in favore dei dipendenti del subappaltatore e a rimborso di una polizza assicurativa – diversi importi dovuti a fornitori (pag. 9 sent. impugnata), risultanti da fatture attive della convenuta. Come risulta dalla trascrizione dell'atto di citazione (pag. 3 ric.), si tratta di fatture attive emesse della convenuta e opposte in compensazione dei debiti dovuti in forza dei certificati di pagamento nn. 3, 7 «*e altri addebiti*», 8, 10, 11. Gli importi eseguiti in favore dei fornitori della subappaltatrice sono stati qualificati dal giudice di appello, esemplificativamente, come «*pagamenti effettuati da un terzo (la MCI) nei confronti di propri creditori (le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori mal, o non, eseguiti dalla Cogesimpresa) ed imputati alla Cogesimpresa a titolo di compensazione con il debito nei confronti di quest'ultima, nascente dal contratto di subappalto*» (pag. 10 sent. imp.). Nella sostanza, la sentenza impugnata considera dovuti questi importi (e, quindi, validamente eccepiti in compensazione), in adesione alla ricostruzione offerta dall'appellata, secondo cui tali pagamenti avrebbero avuto «*lo scopo di compensare i costi sostenuti dalla prima in esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto ed in luogo della subappaltatrice con i crediti di quest'ultima, la quale ... si è resa responsabile di gravi e reiterati inadempimenti che hanno condotto poi alla risoluzione del contratto*» (pag. 9 sent. imp.).

9. Questo impegno del subappaltatore di riconoscimento dei vizi dell'opera comporta – come condivisibilmente deduce il ricorrente – una autonoma obbligazione di *facere*, di fonte negoziale, la quale si affianca, senza estinguerla, all'originaria obbligazione di garanzia di fonte legale, soggetta non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quest'ultima, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass., n. 62/2018; Cass., n. 25541/2015; Cass., n. 13613/2013). Tale impegno costituisce tacito riconoscimento dei vizi, che, in quanto tale, ha l'effetto di svincolare il



diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. (Cass., n. 14815/2018).

10. Pur non avendo il subappaltatore riconosciuto espressamente un debito nei confronti del proprio committente, tuttavia, con la ricezione delle fatture del convenuto emesse a imputazione dei vizi dedotti dal committente e a compensazione del corrispettivo spettantegli per effetto dell'impegno a rimuovere i vizi dell'opera non eseguiti o male eseguiti, il subappaltatore ha aggravato la garanzia in favore del proprio committente, aggiungendo alla garanzia legale una ulteriore garanzia negoziale di *facere*. La pattuizione di questa obbligazione aggiuntiva non è differente dalla stipulazione di un atto complesso, in cui vi sia stato il riconoscimento della responsabilità per vizi, con assunzione di una nuova e autonoma garanzia e l'accettazione che il costo dei lavori addebitatigli venga portato in compensazione con il proprio credito, atto complesso costituente atto dispositivo revocabile, ove vi sia consapevolezza dello stato di insolvenza e del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (Cass., n. 8188/1994; Cass., n. 26927/2017).

11. Ben può costituire atto dispositivo rilevante ai fini dell'azione revocatoria il trasferimento di un diritto patrimoniale del debitore, come l'assunzione di una nuova obbligazione. Tale atto complesso non comporta il semplice pagamento di un terzo (Cass., n. 31463/2024), bensì quello di sottrarre alla garanzia dei creditori il corrispettivo che altrimenti sarebbe stato dovuto al subappaltatore, come icasticamente riepilogato dal ricorrente in memoria (*«tali pagamenti siano stati riversati contabilmente e giuridicamente sulla posizione patrimoniale di Cogesimpresa, determinando l'estinzione di crediti che, in assenza di tale operazione, sarebbero confluiti nell'attivo fallimentare»*).

12. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
«L'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi che, senza novare l'originaria



obbligazione gravante sull'appaltatore, aggiunge alla garanzia legale di cui all'art. 1667 cod. civ., una nuova garanzia di *facere* di fonte negoziale, la quale aggrava la garanzia patrimoniale del debitore e, ove comporti l'estinzione di crediti che, in sua assenza, sarebbero stati corrisposti all'appaltatore, costituisce atto dispositivo revocabile ex art. 2901 cod. civ.».

13. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto imputabili a vizi dell'opera le fatture attive del committente opposte in compensazione ai certificati di pagamento, quale tacito riconoscimento dei vizi, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.

14. Il secondo motivo è assorbito.

15. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.

La Presidente

Paola Vella

